

MODELLO AMMINISTRATIVO DI GOVERNANCE
DELLE FONDAZIONI CONTROLLATE/PARTECIPATE/PROMOSSE
DELLA REGIONE BASILICATA
- SISTEMA DI CONTROLLO E VIGILANZA -

* * *

ART. 1 – ATTUAZIONE DELLE NORME REGIONALI IN MATERIA DI CONTROLLO SULLE FONDAZIONI PARTECIPATE DELLA REGIONE BASILICATA E FINALITA'

La presente Direttiva è volta all'attuazione della normativa regionale in materia di controllo sulle fondazioni partecipate dalla Regione Basilicata con specifico riguardo all'art. 71 della Legge regionale 18/08/2014, n. 26 così come sostituito dall'art. 4, comma 2, L.R. 30 dicembre 2025, n. 57 che così recita:

“1. Le fondazioni partecipate, controllate e promosse dalla Regione Basilicata sono soggette a controllo con le modalità e nelle materie fissate da specifiche Direttive regionali, avendo riguardo alla diversa misura della partecipazione, alla rilevanza dell'influenza della stessa e all'entità delle risorse finanziarie pubbliche attribuite dall'amministrazione regionale per il raggiungimento delle finalità dell'organismo.

2. Le direttive regionali configurano il sistema di controllo e vigilanza delle fondazioni di cui al comma 1, finalizzato a garantire:

- a) la rispondenza delle attività pianificate dall'organismo agli obiettivi strategici regionali e agli obiettivi operativi assegnati;
- b) il rispetto dei principi e delle norme di trasparenza, efficienza ed economicità delle gestioni sociali;
- c) la disciplina delle modalità di circolazione delle informazioni tra la Regione e le fondazioni;
- d) la verifica che la gestione degli organismi sia improntata alla riduzione e al contenimento della spesa pubblica;
- e) la definizione delle competenze in capo alle strutture organizzative della Regione e degli obblighi informativi in capo alle persone che rappresentano la Regione negli organi di amministrazione e controllo delle fondazioni;
- f) il principio della sana gestione finanziaria nell'ottica del perseguimento, attraverso l'organismo cui possono essere attribuite risorse finanziarie di provenienza pubblica, di finalità di pubblica utilità;
- g) l'assolvimento delle funzioni di vigilanza e controllo fissate per le fondazioni dall'articolo 25 del Codice civile;
- h) il rispetto del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) per gli organismi rientranti a diverso titolo nell'articolo 11-ter del medesimo;
- k) il rispetto della presente legge.

3. Le direttive regionali di cui al comma 2 sono adottate e aggiornate dalla Giunta regionale, alla quale sono trasmessi, al termine di ciascun esercizio finanziario, i risultati derivanti dall'attività di controllo. I relativi esiti sono sottoposti all'esame della Giunta regionale e trasmessi al Consiglio regionale. La Commissione consiliare permanente in materia di bilancio e programmazione esamina il rapporto annuale e approva una propria relazione che trasmette al Consiglio regionale per la successiva discussione.

4. Le fondazioni promosse dalla Regione uniformano, ove necessario, i propri statuti e regolamenti interni, nonché le proprie procedure e attività, alle citate direttive regionali”.

ART. 2 – DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE

Si definiscono:

- fondazioni (enti strumentali) controllate: gli organismi nei cui confronti, ex art. 11 ter comma 1 del D.Lgs. n. 118/2011, la Regione esercita il possesso della maggioranza di voti, diretti e indiretti, esercitabili o di nomina/rimozione della maggioranza dei componenti degli organi decisionali, la maggioranza, diretta o indiretta, dei diritti di voto negli organi decisionali, l'obbligo di ripiano di disavanzi, una influenza dominante;
- fondazioni (enti strumentali) partecipate: gli organismi nei quali, ex art. 11 ter comma 2 del D.Lgs. n. 11/2011, la Regione possiede una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto precedente (ovvero quelle dell'ente Strumentale controllato);
- fondazioni promosse: gli organismi a cui l'amministrazione, seppur priva di strumenti di diretta influenza sugli stessi, aderisce per finalità di pubblica utilità e ai quali sono attribuite risorse finanziarie di provenienza pubblica. Detti organismi sono controllati dall'amministrazione regionale ai sensi dell'art. 71 della Legge Regionale n. 26 del 18 agosto 2014.

Gli organismi di cui innanzi sono inseriti nel bilancio consolidato regionale (cd. Gruppo Basilicata).

Le fondazioni di cui al presente articolo uniformano i propri statuti e regolamenti interni nonché le proprie procedure e attività alle disposizioni della presente Direttiva.

ART. 3 – CONFIGURAZIONE DELLE FONDAZIONI REGIONALI

Il riquadro che segue rappresenta la configurazione odierna delle fondazioni regionali già formalmente costituite secondo le definizioni di cui all'articolo che precede:

FONDAZIONE	TIPOLOGIA PARTECIPAZIONE	CONTROLLATA	PARTECIPATA	PROMOSSA
FONDAZIONE CITTA' DELLA PACE	mista	-	X	X
FARBAS	pubblica	-	X	X
FONDAZIONE GIANTURCO	pubblica	-	X	X
FONDAZIONE LUCANA FILM COMMISSION	pubblica	X	X	X
FONDAZIONE MATERA 2019	pubblica	-	X	X
FONDAZIONE NITTI	mista	-	X	X
FONDAZIONE SINISGALLI	pubblica	-	X	X

Il riquadro che segue rappresenta invece gli organismi fondativi relativamente ai quali la normativa regionale ha previsto la partecipazione dell'amministrazione ma che non risultano ancora formalmente costituiti ovvero

non è stata ancora formalizzata la partecipazione regionale:

PARTECIPAZIONI COSTITUENDE
FONDAZIONE APPELLA
FONDAZIONE GEORGES BRASSENS
FONDAZIONE CINETECA LUCANA
FONDAZIONE LAURINI
FONDAZIONE NIGRO
FONDAZIONE TEATRO FRANCESCO STABILE
FONDAZIONE TRICARICO

La Direttiva sarà aggiornata a seguito della costituzione degli organismi ed in base all'assetto interno previsto dallo Statuto fondativo.

ART. 4 IL SISTEMA DI GOVERNANCE DELLE FONDAZIONI CONTROLLATE E PROMOSSE

Il sistema di governance della Regione sulle fondazioni controllate ex art. 11 ter comma 1 del D.Lgs. n. 118/2011 e promosse ex art. 71 della L.R. n. 26 / 2014 si articola in governance strategica e governance gestionale ed è supportato da un organismo di coordinamento, indirizzo e monitoraggio che coadiuva le decisioni dell'organo politico.

La governance strategica spetta alla Giunta regionale, la quale esercita funzioni di indirizzo e programmazione nei confronti delle fondazioni controllate, anche attraverso l'adozione di specifiche deliberazioni, avvalendosi del supporto tecnico delle strutture organizzative competenti per materia. Nell'esercizio di dette funzioni alla Giunta regionale spetta in particolare:

- la definizione delle linee guida e degli obiettivi strategici regionali, da riportare nei documenti di programmazione della Regione, cui devono uniformarsi gli atti di programmazione e di gestione delle fondazioni, in termini di efficacia, efficienza ed economicità;
- la valutazione strategica degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili delle fondazioni, con particolare attenzione ai meccanismi di controllo interno.

La governance gestionale è esercitata dalle Direzioni Generali e strutture organizzative competenti per materia e consiste nella definizione degli obiettivi operativo-gestionali funzionali al perseguimento degli obiettivi strategici regionali, nella verifica del loro raggiungimento e nella verifica dell'efficienza, efficacia ed economicità della gestione sociale. Alle predette strutture spetta, in particolare, *ratione materiae*:

- la declinazione degli obiettivi strategici regionali, definendo gli obiettivi gestionali delle fondazioni controllate;

- la verifica del raggiungimento degli obiettivi strategici e gestionali;
- la partecipazione attiva nel procedimento di controllo;
- il presidio delle attività oggetto di affidamenti diretti;
- la vigilanza sul funzionamento dell'organismo.

ART. 5 - ARTICOLAZIONE DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO, CONTROLLO E VIGILANZA

Il presente articolo definisce i soggetti coinvolti e i rispettivi ambiti di competenza all'interno del sistema di monitoraggio, controllo e vigilanza delle fondazioni controllate.

La Direzione Generale per la programmazione e la gestione delle risorse strumentali e finanziarie (in sigla DGP) di cui all'art. 8 del Regolamento regionale n. 1/2021 e sue ss.mm.ii., mediante le proprie articolazioni individuate *ratione materiae*, assiste la Giunta Regionale nella elaborazione, anche sulla base delle indicazioni delle Direzioni Generali deputate per materia, degli indirizzi strategici rivolti alle fondazioni regionali controllate nell'ambito dei documenti di programmazione regionale. Coopera nella restituzione delle risultanze dell'attività di controllo, vigilanza e monitoraggio delle stesse agli organi politici.

La Direzione Generale Presidenza della Giunta e programmazione strategica (in sigla DGPG) di cui all'art. 14-bis del Regolamento regionale n. 1/2021 e sue s.m.i., mediante le proprie articolazioni individuate *ratione materiae*, definisce e aggiorna il modello di controllo sul sistema delle partecipazioni regionali e ne assicura l'applicazione. Svolge funzioni istruttorie degli atti e documenti sottoposti a controllo nonché compiti di coordinamento per la raccolta dei pareri, contributi e indirizzi delle strutture regionali, anche incardinate in altre Direzioni Generali, coinvolte *ratione materiae* nell'esercizio del controllo.

Le Direzioni Generali di cui al Regolamento Regionale n. 1/2021 e sue ss.mm.ii., mediante le proprie articolazioni, sono individuate *ratione materiae* come centri di riferimento per l'esame della documentazione e l'espressione di pareri, contributi o proposte ai fini dell'esercizio della funzione di controllo. Le medesime possono essere interessate anche congiuntamente e/o in raccordo tra di loro. Le medesime assegnano alle fondazioni controllate, in coerenza con gli obiettivi strategici stabiliti dai documenti di programmazione regionale, gli obiettivi annuali e presidiano il raggiungimento degli stessi e l'andamento delle attività oggetto di affidamento e pianificazione. Svolgono funzioni di vigilanza sulla corretta gestione amministrativa, segnalando ove necessario al Comitato Guida Interdirezionale eventuali irregolarità rilevate.

Il "Comitato Guida Interdirezionale" (in sigla CGI), è istituito, aggiornato o integrato con deliberazione di Giunta Regionale su proposta del Presidente della Giunta Regionale, ed è formato da dirigenti e funzionari regionali esperti, in particolare, in materia finanziaria, contabile, istituzionale, organizzativa e di gestione del personale, sentite le Direzioni Generali di appartenenza. Il Comitato è convocato periodicamente dal Dirigente Generale della Direzione Generale Presidenza della Giunta e programmazione strategica per l'armonizzazione delle risultanze del controllo esplicate dalle strutture coinvolte *ratione materiae*, per l'analisi congiunta della rispondenza delle fondazioni analizzate agli obiettivi strategici regionali ed il monitoraggio complessivo delle funzioni di vigilanza e controllo, anche a supporto dell'organo politico. Il Comitato ha inoltre il compito di censire ed esaminare la normativa rilevante ai fini dei controlli e degli adempimenti in materia evidenziandone ambiti, soggetti di riferimento, modalità di applicazione. In un'ottica di razionalizzazione degli strumenti di approfondimento, studio e confronto competenziale, al Comitato Guida Interdirezionale, possono essere assegnati ulteriori compiti, sempre riferiti al sistema delle fondazioni controllate regionali, il cui coordinamento sarà di volta in volta definito nell'atto di costituzione o

aggiornamento dello stesso.

Tutte le strutture e gli organismi di cui alla presente Direttiva esercitano i propri compiti secondo i seguenti elementi comuni:

- a) esercizio di funzioni di indirizzo, con indicazione degli obiettivi e delle strategie dell'attività ed elaborazione delle eventuali direttive generali per raggiungerle;
- b) espletamento di attività di controllo forte, con poteri di espressione di pareri, di ispezione e verifica, che si traduce in un potere assoluto di direzione, coordinamento e supervisione dell'attività finanziaria e di gestione, anche ordinaria, comprensivo di poteri di veto.

e svolgono funzioni di vigilanza sulla corretta gestione amministrativa, segnalando ove necessario al Comitato Guida Interdirezionale eventuali irregolarità rilevate.

ART. 6 – INDIVIDUAZIONE DELLE DIREZIONI GENERALI CON FUNZIONI DI CENTRO DI RIFERIMENTO PER LE FONDAZIONI CONTROLLATE E PROMOSSE

Ciascuna fondazione controllata e promossa è ricondotta, per attività e missione istitutiva, ad una Direzione Generale di riferimento al fine della declinazione e verifica degli obiettivi strategici e gestionali, della partecipazione attiva nel procedimento di controllo, del presidio delle attività oggetto di affidamenti diretti, della vigilanza sul funzionamento, sull'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo, ispezione, direzione e supervisione così come previsti nella presente Direttiva.

Le stesse Direzioni possono, ove necessario o opportuno, raccordarsi o essere interessate congiuntamente dalla Direzione Generale Presidenza e programmazione strategica e dalla Direzione Generale per la programmazione e la gestione delle risorse strumentali e finanziarie ove l'espletamento di compiti di cui alla presente Direttiva lo richieda in ragione degli obiettivi, delle materie oggetto di disamina e degli affidamenti in corso o pianificati.

FONDAZIONI CONTROLLATE	DIREZIONE GENERALE – CENTRO DI RIFERIMENTO	ALTRA DIREZIONE GENERALE INTERESSATA PER SPECIFICA MATERIA (individuazione indicativa)
FONDAZIONE CITTA' DELLA PACE	Direzione Generale Presidenza della Giunta e programmazione strategica	Direzione Generale per la programmazione e la gestione delle risorse strumentali e finanziarie Direzione generale firmataria di singoli affidamenti diretti

FARBAS	Direzione Generale dell'ambiente, energia e tutela del territorio	Salute e politiche della persona Direzione Generale per la programmazione e la gestione delle risorse strumentali e finanziarie Direzione generale firmataria di singoli affidamenti diretti
FONDAZIONE GIAN TURCO	Direzione Generale Presidenza della Giunta e programmazione strategica	Direzione Generale per la programmazione e la gestione delle risorse strumentali e finanziarie Direzione generale firmataria di singoli affidamenti diretti
LUCANA FILM COMMISSION	Direzione Generale Presidenza della Giunta e programmazione strategica	Direzione Generale per la programmazione e la gestione delle risorse strumentali e finanziarie Direzione generale firmataria di singoli affidamenti diretti
FONDAZIONE MATERA 2019	Direzione Generale Presidenza della Giunta e programmazione strategica	Direzione Generale per la programmazione e la gestione delle risorse strumentali e finanziarie Direzione generale firmataria di singoli affidamenti diretti
FONDAZIONE NITTI	Direzione Generale Presidenza della Giunta e programmazione strategica	Direzione Generale per la programmazione e la gestione delle risorse strumentali e finanziarie Direzione generale firmataria di singoli affidamenti diretti

FONDAZIONE SINISGALLI	Direzione Generale Presidenza della Giunta e programmazione strategica	Direzione Generale per la programmazione e la gestione delle risorse strumentali e finanziarie Direzione generale firmataria di singoli affidamenti diretti
-----------------------	--	--

ART. 7 – MAPPATURA DEGLI AMBITI DEL CONTROLLO E MONITORAGGIO DELLE FONDAZIONI CONTROLLATE E PROMOSSE

Sono oggetto di monitoraggio, vigilanza e controllo, in particolare, i seguenti ambiti:

- a) pianificazione delle attività in attuazione degli obiettivi strategici e gestionali assegnati;
- b) vincoli in materia di reclutamento del personale e conferimento di incarichi;
- c) fabbisogno assunzionale, evincibile dal Piano delle Attività, in relazione alle attività programmate e alle finalità statutarie e relativa congruità e sostenibilità delle spese;
- d) criteri e modalità di reclutamento del personale e di conferimento degli incarichi;
- e) rispetto dei vincoli pubblicistici in materia di compensi degli organi;
- f) profili patrimoniali, economici, contabili e finanziari;
- g) andamento gestionale generale della fondazione e dei costi complessivi di funzionamento;
- h) obblighi in materia di compensi degli organi amministrativi;
- i) raggiungimento degli obiettivi strategici e degli obiettivi annuali e pluriennali;
- j) aderenza degli statuti al dettato normativo;
- k) obblighi in materia di prevenzione della corruzione, trasparenza e pubblicità;
- l) criteri e modalità di affidamento di contratti pubblici per l'acquisizione di forniture e servizi e lavori.

In base all'evoluzione della legislazione, dell'introduzione di ulteriori vincoli di finanza pubblica e di indirizzi strategici formulati dagli organi politici regionali, possono essere sottoposti a monitoraggio ulteriori e specifici profili di natura economica, patrimoniale, organizzativa, gestionale.

ART. 8 - LINEE DI INDIRIZZO PER L'ESERCIZIO DEL CONTROLLO – VIGILANZA – MONITORAGGIO DELLE FONDAZIONI CONTROLLATE E PROMOSSE

A. ASSEGNAZIONE DEGLI INDIRIZZI SPECIFICI

Le Direzioni Generali che costituiscono centri di riferimento definiscono per ciascuna fondazione ad esse collegata in coerenza con gli obiettivi strategici declinati nei documenti di programmazione regionale, gli obiettivi annuali da assegnare che possono ricomprendere anche il contenimento dei costi di funzionamento e di personale.

La definizione degli obiettivi è comunicata da ciascuna Direzione alla Direzione Generale Presidenza della Giunta e programmazione strategica per il tramite della competente struttura e sottoposta al Comitato Guida Interdirezionale per l'esame e armonizzazione congiunta e per la successiva assegnazione.

B. ASSEGNAZIONE DEGLI OBIETTIVI GENERALI E DEGLI OBIETTIVI SPECIFICI COMUNI

Le Direzioni generali concorrono nell'assegnazione alle fondazioni partecipate di obiettivi generali e obiettivi specifici comuni diretti, anche tenuto conto degli indirizzi e linee guida sulle principali materie enunciate nell'Allegato A al presente Direttiva, al presidio della conformità, della coerenza e aderenza dell'azione degli organismi alla normativa di settore, all'orientamento degli stessi al risultato, al riassetto organizzativo e dei sistemi di controllo interno.

ART. 9 - DEFINIZIONE DEL MODELLO AMMINISTRATIVO DI CONTROLLO

Il controllo sulle fondazioni controllate/promosse è:

- preventivo;
- contestuale;
- successivo.

Il **controllo preventivo** ha ad oggetto:

- il progetto del Piano di Attività annuale predisposto da ciascuna fondazione in attuazione degli obiettivi generali e specifici annuali e pluriennali ad essa assegnati, corredato dalle pertinenti previsioni economico-finanziarie;
- il fabbisogno assunzionale di ciascuna fondazione in relazione alle attività programmate, alle finalità statutarie nonché agli obiettivi annuali e pluriennali assegnati;
- i criteri e modalità di reclutamento del personale e di conferimento degli incarichi di lavoro autonomo;
- il progetto di bilancio previsionale;
- il progetto di bilancio consuntivo corredato da Stato Patrimoniale, Conto economico, Nota Integrativa sottoscritta dal legale rappresentante finalizzata a verificare il rispetto delle attività programmate, degli obiettivi assegnati e degli indirizzi eventualmente impartiti, nonché dalla Relazione del Revisore.

Il **controllo contestuale** ha ad oggetto:

- Il Report semestrale di ciascuna fondazione in ordine all'attuazione del Piano di Attività annuale, degli affidamenti ricevuti e in corso, degli eventuali ritardi e necessità di modifica, integrazione, riprogrammazione o riposizionamento delle attività, dell'impossibilità di realizzazione di una o più attività, dello stato di attuazione degli obiettivi strategici e degli obiettivi annuali e pluriennali assegnati, dell'andamento economico-finanziario.

Il **controllo successivo** ha ad oggetto:

- l'avvenuta approvazione da parte del competente organo della fondazione, in via definitiva e conforme, degli atti e documenti sottoposti a controllo preventivo;
- la Relazione sulle attività svolte nell'anno sottoscritta dal legale rappresentante, finalizzata a consentire la verifica delle attività programmate e degli indirizzi operativi specifici impartiti dalle Direzioni Generali e dalle loro articolazioni di riferimento o dal Comitato Guida Interdirezionale;
- le attività svolte in materia di reclutamento del personale e di conferimento degli incarichi nonché dei criteri di selezione utilizzati;
- il rispetto degli indirizzi sul contenimento delle politiche retributive.

Il **monitoraggio periodico** è esercitato sui seguenti ambiti:

- aderenza degli statuti al dettato normativo;
- obblighi in materia di prevenzione della corruzione, trasparenza e pubblicità;
- organi amministrativi e di controllo e obblighi in materia di nomine e compensi;
- affidamento di contratti pubblici per l'acquisizione di forniture e servizi e per l'affidamento di lavori;
- altri atti ritenuti di interesse dell'amministrazione regionale.

ART. 10 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL CONTROLLO PREVENTIVO

Ai fini dell'esercizio del controllo preventivo le fondazioni sono tenute a trasmettere alla Direzione Generale Presidenza della Giunta e programmazione strategica di cui all'art. 14-bis del Regolamento regionale n. 1/2021 e sue ss.mm.ii. la documentazione ad esso soggetta entro e non oltre 10 (dieci) giorni dall'approvazione da parte degli organi di amministrazione, fermo restando il rispetto delle previsioni di legge e statutarie e il diverso termine fissato dall'Allegato A con riferimento al bilancio consuntivo.

La struttura della Direzione Generale Presidenza della Giunta e programmazione strategica di cui all'art. 14-bis del Regolamento regionale n. 1/2021 e sue ss.mm.ii. preposta al supporto del Comitato Guida Interdirezionale verifica la completezza, tempestività e puntualità delle informazioni trasmesse e raccolte rispetto agli obblighi informativi che sussistono in capo alle fondazioni e la corrispondenza delle stesse rispetto al complesso dei vincoli, limiti, condizioni definiti dall'ordinamento giuridico vigente o in relazione ad ulteriori vincoli di finanza pubblica e indirizzi strategici formulati dagli organi politici regionali.

Ai fini di tale verifica la Struttura effettua l'istruttoria preliminare della documentazione e trasmette la stessa, unitamente ad un rapporto di sintesi sugli esiti istruttori, alle Direzioni Generali di riferimento di ciascuna fondazione, individuando eventuali profili di interesse o competenza di altre Direzioni Generali, le quali esprimono per iscritto il proprio parere in ordine al documento oggetto di analisi e lo comunicano alla struttura di supporto del Comitato entro e non oltre giorni 15 (quindici) dal ricevimento della richiesta. Ove sia necessario l'avvio di ulteriori interlocuzioni o richieste di chiarimenti con le fondazioni le Direzioni Generali deputate per materia assegnano alla fondazione un termine non superiore a 15 giorni (quindici) per il riscontro. Il termine per l'espressione del parere è pertanto interrotto e ricomincia a decorrere dalla ricezione del completo riscontro da parte della fondazione.

La fondazione non può procedere all'approvazione definitiva di atti e documenti sottoposti a controllo preventivo in assenza del completamento dello stesso. I delegati dell'amministrazione alla partecipazione alle relative sedute degli Organi della fondazione, individuati dal Presidente della Regione Basilicata di norma *ratione materiae* tra i Direttori Generali rispettivamente responsabili delle Direzioni Generali costituenti centri di riferimento di ciascun organismo, sono tenuti ad assicurarsi dell'avvenuto completamento del processo di controllo preventivo e raccordano con gli esiti dello stesso il voto espresso in rappresentanza della Regione. Ove essi procedano per ragioni di urgenza e indifferibilità in assenza del completamento del procedimento di controllo ne danno motivazione in sede di Comitato Guida Interdirezionale.

Il Comitato Guida Interdirezionale è convocato, compatibilmente con la disponibilità dei propri componenti, entro e non oltre 15 (quindici) giorni successivi al completamento della raccolta dei pareri e si esprime tenuto conto degli stessi.

Il medesimo può validare/non validare l'atto a controllo ovvero formulare osservazioni, rilievi, direttive e/o indirizzi vincolanti per la fondazione o dettare indicazioni operative-gestionali ovvero raccomandazioni anche sulle modalità di gestione economica, patrimoniale e finanziaria e, più in generale, sull'andamento amministrativo e gestionale alle quali la fondazione è tenuta ad attenersi.

Dell'attività del Comitato sono redatti verbali conservati presso la Direzione Generale Presidenza della Giunta.

ART. 11 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL CONTROLLO CONTESTUALE

Le fondazioni partecipate trasmettono, entro e non oltre giorni 15 (quindici) dalla scadenza del primo semestre, alla Direzione Generale Presidenza della Giunta e programmazione strategica e alle Direzioni Generali di riferimento, il Report semestrale con il quale relazionano compiutamente sullo stato di attuazione del Piano di Attività annuale, degli affidamenti ricevuti e in corso, degli eventuali ritardi e necessità di modifica, integrazione, riprogrammazione o riposizionamento delle attività, dell'impossibilità di realizzazione di una o più attività, dello stato di attuazione degli obiettivi strategici e degli obiettivi annuali e pluriennali assegnati, dell'andamento economico-finanziario.

Ciascuna Direzione Generale di riferimento esamina il Report e monitora gli esiti dello stesso in relazione agli obiettivi assegnati, alla programmazione delle attività e ai risultati conseguiti, dettando eventuali indicazioni e indirizzi cui la fondazione è tenuta a conformarsi. Ove ritenuto necessario può consentire rimodulazioni delle attività pianificate e modifiche del Piano annuale purché effettivamente realizzabili nel corso dell'anno e compatibili con gli obiettivi strategici e gestionali assegnati.

Del risultato finale complessivo dell'attività svolta nel corso dell'anno le predette Direzioni relazionano al Comitato Guida Interdirezionale per il tramite della Direzione Generale Presidenza della Giunta e programmazione strategica.

ART. 12 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL CONTROLLO SUCCESSIVO

Ciascuna fondazione trasmette i documenti ed atti sottoposti a controllo successivo, entro e non oltre giorni 10 (dieci) dalla loro adozione, alla Direzione Generale Presidenza della Giunta e programmazione strategica la quale interessa le Direzioni Generali di riferimento di ciascuna fondazione, individuando eventuali profili di interesse o competenza di altre Direzioni Generali, le quali esprimono per iscritto il proprio parere in ordine al documento oggetto di analisi e lo comunicano alla struttura di supporto del Comitato entro e non oltre giorni 15 (quindici) dal ricevimento della richiesta. Ove sia necessario l'avvio di ulteriori interlocuzioni o richieste di chiarimenti con la fondazione le Direzioni Generali deputate per materia assegnano alla stessa un termine non superiore a 15 giorni (quindici) per il riscontro. Il termine per l'espressione del parere è pertanto interrotto e ricomincia a decorrere dalla ricezione del completo riscontro da parte della fondazione.

La Direzione Generale Presidenza della Giunta e programmazione strategica, ove verifichi nell'istruttoria preliminare al controllo successivo che la fondazione ha adempiuto conformandosi al parere preventivo del Comitato, non interessa le altre Direzioni Generali competenti per materia per la raccolta di ulteriori pareri e ne dà atto direttamente in sede di Comitato.

Il Comitato Guida Interdirezionale è convocato, compatibilmente con la disponibilità dei propri componenti, entro e non oltre 15 (quindici) giorni successivi al completamento della raccolta dei pareri e si esprime tenuto conto degli stessi.

Il medesimo può validare/non validare l'atto a controllo ovvero formulare osservazioni, rilievi e/o indirizzi vincolanti per la fondazione o dettare indicazioni operative-gestionali ovvero raccomandazioni anche sulle modalità di gestione economica, patrimoniale e finanziaria e, più in generale, sull'andamento amministrativo e gestionale alle quali la fondazione è tenuta ad attenersi.

Dell'attività del Comitato sono redatti verbali conservati presso la Direzione Generale Presidenza della Giunta.

ART. 13 – MONITORAGGIO PERIODICO

Le Direzioni Generali, per il tramite delle loro articolazioni, effettuano il monitoraggio periodico degli ambiti ad esso soggetti attraverso le seguenti modalità, anche alternative tra loro:

- richiesta ai legali rappresentanti delle fondazioni di dichiarazioni sostitutive di certificazione ex art. 47 del citato D.P.R. 445/2000;
- controlli a campione;
- verifica dei siti istituzionali;
- richiesta ed esame di documentazione;
- interlocuzioni con i servizi delle fondazioni.

ART. 14 – IL SISTEMA DI GOVERNANCE DELLE FONDAZIONI MERAMENTE PARTECIPATE

Sono considerate fondazioni di mera partecipazione gli organismi nelle quali concorrono le seguenti condizioni:

- l'Amministrazione detiene una partecipazione minima in virtù del mero potere di designazione/nomina di rappresentanti negli organi tale da non comportare un potere di influenza/dominio nelle decisioni degli stessi;
- non sono destinatarie di risorse pubbliche a titolo di quote associative o contributi per il sostegno dei piani di attività.

I rappresentanti della Regione Basilicata, nominati o delegati negli organi di amministrazione o assembleari, relazionano con cadenza semestrale alla Direzione Generale per la programmazione e la gestione delle risorse strumentali e finanziarie e alla Direzione Generale Presidenza della Giunta e programmazione strategica, in ordine alle attività espletate e presentano al termine di ciascun esercizio finanziario il resoconto sullo stato della fondazione in cui hanno rappresentato l'amministrazione regionale, segnalando l'eventuale riduzione del patrimonio.

FONDAZIONI MERAMENTE PARTECIPATE
FONDAZIONE GIROLAMO ACQUAVIVA (in dismissione)
FONDAZIONE GIUSTINO FORTUNATO
FONDAZIONE GIROLAMO ORLANDO

ART. 15 – VERIFICA DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE

Qualora l'esito del controllo annuale sui bilanci delle Fondazioni controllate, partecipate o promosse rilevi la riduzione del patrimonio rispetto alla dotazione iniziale o rispetto alla situazione patrimoniale risultante dall'ultimo bilancio depositato, il Comitato Guida Interdirezionale provvede, per il tramite della struttura di supporto, a richiedere alle Fondazioni chiarimenti in ordine alla situazione. Le fondazioni sono tenute a fornire adeguate delucidazioni entro e non oltre 30 giorni dalla richiesta. Il Comitato, previa valutazione dei chiarimenti ricevuti e qualora ne ravvisi l'opportunità o la necessità, invita la fondazione a porre in essere

tutte le iniziative utili alla ricostituzione del patrimonio.

Qualora le fondazioni non forniscano i chiarimenti richiesti o non si conformino alle indicazioni del Comitato e la criticità rilevata perduri anche nell'esercizio finanziario successivo, così da non poter assicurare la corretta gestione e amministrazione dell'organismo, il Comitato, per il tramite della struttura di supporto:

- . ove la fondazione sia iscritta nel Registro delle persone giuridiche della Regione Basilicata, attiva i provvedimenti di cui artt. 25 c.c. e seguenti e al vigente Regolamento regionale in materia;
- . ove la fondazione sia invece iscritta presso un Registro delle persone giuridiche prefettizio ne dà comunicazione al Registro di competenza per l'applicazione dell'art. 25 e seguenti c.c..

I controlli e la vigilanza esercitati ai sensi della presente Direttiva sul patrimonio fondativo non sostituiscono i restanti controlli esercitati a norma dell'art. 25 e seguenti del c.c. e dal Regolamento regionale in materia di Registro delle persone giuridiche.

ART. 16 – COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO GUIDA INTERDIREZIONALE (CGI)

Il "Comitato Guida Interdirezionale" (in sigla CGI), è istituito, aggiornato o integrato con deliberazione di Giunta Regionale su proposta del Presidente della Giunta Regionale ed è composto dai dirigenti generali delle Direzioni Generali previste dal Regolamento n. 1/2021 e ss.mm.ii. e, all'occorrenza, da funzionari regionali esperti, in particolare, in materia finanziaria, contabile, istituzionale, organizzativa e di gestione del personale, su indicazione delle Direzioni Generali di appartenenza.

Il Dirigente Generale della Direzione Generale Presidenza della Giunta e programmazione strategica presiede il Comitato Guida Interdirezionale, lo convoca periodicamente e coordina, con il supporto di una struttura interna incardinata nella medesima Direzione, le strutture preposte *ratione materiae* per l'esame dei documenti, la raccolta ordinata dei pareri e contributi e l'assolvimento delle funzioni del Comitato.

Ciascuna Direzione Generale indica un Referente interno preposto alla raccolta e conservazione della documentazione sottoposta a controllo, al presidio delle richieste di parere e degli adempimenti a carico della Direzione stessa nonché ad ogni altro compito assegnatogli dal Dirigente Generale finalizzato al rispetto della presente Direttiva.

Il Comitato è convocato nel rispetto dei tempi previsti dalla direttiva ogni qualvolta sia necessario procedere all'esame di atti e documenti dell'organismo ovvero assolvere a funzioni stabilite dalla presente Direttiva. Esso si riunisce prioritariamente in presenza e/o in modalità telematica e delibera a maggioranza dei suoi componenti. Unitamente alla convocazione, le Direzioni Generali dei Dipartimenti interessate per materia, ricevono tutta la documentazione trasmessa dalle fondazioni, da sottoporre ad esame.

Per motivi di urgenza e/o per difficoltà organizzative della seduta dovuti a concomitanti impegni dei suoi componenti, il Comitato può essere consultato, previa trasmissione a mezzo posta elettronica della relativa documentazione, mediante comunicazione con il medesimo mezzo del parere da parte di ciascun Dirigente Generale. La mancata ricezione del suddetto parere è considerata espressione di parere positivo all'approvazione.

I Dirigenti Generali delle rispettive Direzioni Generali, in caso di assenza, designano un funzionario alla

partecipazione alla riunione in qualità di proprio delegato. In ogni caso, se impossibilitati a partecipare direttamente o tramite il delegato, sono tenuti a far pervenire, obbligatoriamente, entro il termine indicato nella convocazione, parere scritto sui documenti sottoposti ad approvazione. La mancata ricezione del suddetto parere è considerata espressione di parere positivo all'approvazione e di tale circostanza viene dato atto nel relativo verbale della seduta. Ove invece il Dirigente Generale non abbia espresso nei termini previsti il proprio parere scritto ma sia presente in Comitato, anche a mezzo di proprio delegato, può esprimere in tale sede la propria specifica posizione in ordine al documento sottoposto a controllo, con verbalizzazione della stessa.

Per ogni riunione del Comitato viene redatto un verbale e le funzioni di segretario verbalizzante sono affidate dal Presidente del Comitato ad un funzionario regionale. Per la partecipazione al Comitato non è previsto alcun compenso.

Il Presidente del Comitato può convocare i rappresentanti legali della fondazione, per quanto di rispettivo interesse, a partecipare alle sedute del Comitato.

ART. 17 – SEGNALAZIONE ANOMALIE IN FASE DI CONTROLLO

La Direzione Generale Presidenza della Giunta e programmazione strategica, mediante le proprie articolazioni, segnala al Direttore generale competente eventuali anomalie, ritardi o carenze rilevate nella trasmissione dei dati da parte delle fondazioni, fissando alle stesse un termine congruo, anche in funzione delle scadenze previste per gli adempimenti informativi nei confronti delle Istituzioni di controllo, per avviare le azioni necessarie a superare le anomalie e le imprecisioni riscontrate.

Il Direttore generale competente attiva ogni strumento per avviare, anche tramite il Comitato Guida Interdirezionale, azioni correttive rispetto alle segnalazioni ricevute. Nel caso in cui le azioni correttive avviate non consentano l'adeguamento degli elementi segnalati alle prescrizioni normative vigenti, il Direttore generale informa il Presidente della Giunta regionale, anche per il tramite del Comitato Guida Interdirezionale, affinché sia valutata la sussistenza dei presupposti per l'attivazione delle procedure, anche di tipo sanzionatorio, previste dall'ordinamento vigente.

ART. 18 - PROFILI SANZIONATORI

L'assenza di collaborazione e la mancata trasmissione, tramite Web o, nelle more della realizzazione del sistema informativo, dei dati richiesti dalla presente Direttiva, può costituire giusta causa di revoca dell'incarico degli amministratori dell'ente controllato, se compatibile con la legislazione di riferimento.

Il mancato rispetto della presente Direttiva da parte delle fondazioni che impedisca l'espletamento dell'attività di vigilanza e controllo o l'emersione di difformità o ritardi gestionali rispetto agli obiettivi strategici e/o generali e/o specifici e/o annuali e pluriennali assegnati e/o ai piani di attività può comportare la sospensione di trasferimenti/liquidazioni di risorse da parte delle Direzioni Generali e/o delle loro articolazioni che abbiano effettuato affidamenti diretti in favore delle stesse.

ART. 19 - RESTITUZIONE DEGLI ESITI DELL'ATTIVITÀ DI VIGILANZA E INFORMAZIONE AGLI ORGANI POLITICI

La Direzione Generale Presidenza della Giunta e programmazione strategica, mediante le proprie articolazioni, elabora un Report di controllo attestante i risultati derivati dall'attività di controllo con riferimento all'esercizio precedente. Il Report è predisposto sulla base delle informazioni e delle verifiche

effettuate e riporta gli esiti dei controlli esercitati dalle strutture e organismi preposti nonché delle procedure previste dalla presente Direttiva, evidenziando gli esiti e i risultati conseguiti.

Il suddetto Report viene trasmesso all'Organo di Amministrazione di ciascuna fondazione, il quale potrà inviare, entro 15 giorni dal ricevimento dello stesso, le osservazioni e le precisazioni ritenute opportune. Il Report Finale, comprensivo delle relative controdeduzioni, è esaminato dal Comitato Guida Interdirezionale, nell'ambito del quale vengono concordate le modalità e le azioni per il superamento delle anomalie eventualmente riscontrate in fase di controllo.

Al termine della procedura, il Report Finale di controllo, in applicazione dell'art. 71 della Legge regionale 18/08/2014, n. 26 così come sostituito dall'art. 4, comma 2, L.R. 30 dicembre 2025, n. 57, è sottoposto all'esame della Giunta regionale e trasmesso al Consiglio regionale per il successivo esame della Commissione consiliare permanente in materia di bilancio e programmazione e del Consiglio regionale.

ART. 20 – MODELLO INFORMATIVO-INFORMATICO DI RILEVAZIONE

La Regione Basilicata, ai fini del monitoraggio e della vigilanza, organizza un idoneo sistema informativo-informatico, che permetta di velocizzare e rendere affidabile e omogenea la raccolta dei dati attraverso un software dedicato alla raccolta e trasmissione delle informazioni, caratterizzato da: a) inserimento, nella modulistica telematica, delle informazioni richieste, in modo agevole e assistito, a cura degli stessi enti oggetto di monitoraggio e di vigilanza, per facilitare, velocizzare e semplificare i flussi informativi; b) flessibilità, a seconda della tipologia di enti e di dati da raccogliere, oltre che delle necessità di integrazione per evoluzione delle disposizioni normative; c) raccolta e classificazione delle informazioni in un data base, con possibilità di visualizzazione, anche per singole aree, a seconda dei soggetti interessati; d) creazione di appositi "cruscotti" che consentano: - ad ogni singolo ente, il controllo delle informazioni inserite, al fine di introdurre eventuali modifiche o informazioni integrative; - alle strutture regionali ratione materiae l'interscambio di informazioni con gli enti; - ad altre pubbliche amministrazioni, che partecipano agli enti cui si riferiscono le informazioni, la possibilità di mera consultazione dei dati, limitatamente all'ente di competenza; e) l'elaborazione statistica standardizzata delle informazioni, per obiettivi di pubblicità e di vigilanza; l'assolvimento degli obblighi di trasparenza. Il sistema informativo è strumentale anche all'esercizio del controllo analogo per l'elaborazione di appositi report di sintesi da sottoporre al Comitato Guida Interdirezionale per l'esercizio delle proprie funzioni. Inoltre, il sistema informativo deve essere idoneo alla creazione di un data base per il bilancio consolidato, redatto secondo il criterio di competenza economica. Il sistema informativo-informatico deve anche permettere la semplificazione degli oneri informativi a carico degli enti oggetto di monitoraggio e vigilanza. Infatti, i loro obblighi informativi, nei confronti di tutte le amministrazioni che si configurano come controllanti o vigilanti, sono soddisfatte con l'inoltro dei dati e delle informazioni al data base della Regione; le altre amministrazioni pubbliche o altri soci interessati devono essere messi in condizione, tramite rilascio di apposita password, di accedere al data base, in relazione alle informazioni e ai settori di interesse.

ART. 21 - DISPOSIZIONE DI CHIUSURA

Nell'ottica di rendere massimamente efficiente ed efficace la propria azione amministrativa e di garantire trasparenza e corretta individuazione dei rispettivi livelli di responsabilità connaturati al processo di controllo, le informazioni sulla fondazione dovranno essere trasmesse attraverso il Sistema Informativo appositamente predisposto o, nelle more della sua istituzione, mediante Pec.

Oltre alla ciclica trasmissione di documentazione connessa a scadenze periodiche predefinite (ad esempio il

bilancio di esercizio), potrà essere richiesta anche la trasmissione di materiale relativo a specifici ambiti di attività dell'organismo di interesse per il socio Regione, ivi inclusi quelli relativi alla sicurezza sul lavoro, o a dati inerenti alla gestione non necessariamente rinvenibili dai documenti di bilancio.

ART. 22 - NORMA TRANSITORIA

La presente Direttiva è applicata con decorrenza dal 1° gennaio 2025. Nelle more della definizione dei principali documenti che consentono l'assegnazione degli obiettivi gestionali annuali e pluriennali, a partire dal Defr, la Direttiva è attuata per le parti applicabili.

ART. 23 – ADDENDA

L'Allegato A alla presente direttiva indica i principali indirizzi operativi e linee guida per le fondazioni partecipate e le strutture regionali relativi alle materie e ambiti di controllo del Sistema di Governance. Detti indirizzi e linee guida devono essere intesi aggiornati in senso dinamico rispetto ad eventuali intervenute modifiche normative.

L'Allegato B alla presente direttiva indica, sulla base del Modello organizzativo degli uffici della Giunta Regionale approvato con D.G.R. n. 29 del 26.2.2026, le strutture deputate ratione materiae all'attività di controllo, vigilanza e monitoraggio previste dalla medesima Direttiva, dando mandato a ciascuna Direzione di individuare e/o coinvolgere di volta in volta strutture in essa incardinate ritenute utili o necessarie a garantirne il presidio.